

**esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 24812 del 24/11/2005**

Irregolarità del titolo notificato per mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005

L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta il disposto dell'art. 156, comma terzo cod. proc. civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poichè il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005